



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
Torino

Decreto n. 24/2020

Il Presidente

Viste le direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia amministrativa per l'adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a., approvate con delibera del C.P.G.A. del 3 luglio 2015;

Considerato che in forza di dette direttive nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico è esercitato, nei TAR con due sole sezioni interne, in via prioritaria, rispettivamente, dal presidente o dai due presidenti; quindi, ove si renda necessario per consentire la fruizione delle ferie da parte dei presidenti, mediante delega, a rotazione, ai magistrati sulla base di criteri oggettivi predeterminati, sentiti gli stessi;

Ritenuta la necessità di predisporre le necessarie misure organizzative di competenza, per il periodo feriale, al fine di coprire eventuali contemporanee assenze per ferie dei presidenti;

Preso atto delle disponibilità indicate dai magistrati in servizio;

DECRETA

Art. 1

E' stabilito il seguente turno di reperibilità dei Magistrati di questo TAR per il mese di agosto 2020:

dall'1 al 5 Cons. Silvia Cattaneo

dal 6 all'8 Cons. Paola Malanetto

dal 10 al 14 Ref. Valentina Caccamo

dal 17 al 20 Primo Ref. Flavia Risso

dal 21 al 25 Ref. Angelo Roberto Cerroni

dal 26 al 31 Ref. Marcello Faviere

Art. 2

Le Segreterie delle Sezioni interne, in caso di contemporanea assenza dei Presidenti, provvederanno a rilasciare il fascicolo al Magistrato delegato per l'adozione dei decreti cautelari nel rispetto dei turni di reperibilità suindicati.

Art. 3

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne e all'Ufficio Ricezione ricorsi, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Torino, 19 maggio 2020

Il Presidente
Vincenzo Salamone